



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 165/18

Lussemburgo, 6 novembre 2018

Sentenze nelle cause C-619/16, Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin,
e C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
/ Tetsuji Shimizu

Un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie

Se, invece, il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria

Il sig. Sebastian W. Kreuziger ha svolto un tirocinio retribuito di preparazione alle professioni giuridiche presso il Land di Berlino (Germania). Negli ultimi mesi di tale tirocinio, egli non ha usufruito delle ferie annuali retribuite. Dopo la fine del tirocinio, ha chiesto un'indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, richiesta che il Land ha respinto. Il sig. Kreuziger ha allora contestato tale rigetto dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi.

Il sig. Tetsuji Shimizu è stato dipendente della Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (« Max-Planck-Gesellschaft »). Circa due mesi prima della fine del rapporto di lavoro, la Max-Planck-Gesellschaft ha invitato il sig. Shimizu a fruire delle ferie restantigli (senza tuttavia costringerlo a goderne nelle date da essa fissate). Il sig. Shimizu ha preso solo due giorni di ferie e ha chiesto il pagamento di un'indennità per i giorni di ferie non goduti, richiesta respinta dalla Max-Planck-Gesellschaft. Il sig. Shimizu si è allora rivolto ai giudici del lavoro tedeschi.

L'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore di Berlino Brandeburgo, Germania) e il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) si chiedono se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e la perdita dell'indennità finanziaria per ferie non godute se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Essi hanno quindi chiesto alla Corte di giustizia di interpretare, a tale riguardo, il diritto dell'Unione¹, secondo cui il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Con le sue odierne sentenze, la Corte di giustizia dichiara che il diritto dell'Unione osta a che un lavoratore perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione nonché, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per tali ferie non godute, per il solo fatto di non aver chiesto ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (o nel corso del periodo di riferimento).

Tali diritti possono estinguersi solo se il lavoratore è stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di fruire dei giorni di ferie in questione in tempo utile, circostanza che il datore di lavoro deve provare.

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (« Carta »).

Il lavoratore dev'essere infatti considerato la parte debole nel rapporto di lavoro. Egli potrebbe quindi essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore.

Se, invece, il datore di lavoro è in grado di fornire la prova, il cui onere grava sul medesimo, che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Infatti, qualunque interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in questione che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite. Tali obiettivi sono legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.

La Corte precisa, ancora, che i principi sopra esposti valgono indipendentemente dal fatto che il **datore di lavoro sia pubblico** (come il Land di Berlino) **o privato** (come la Max-Planck-Gesellschaft)².

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-619/16](#) e [C-684/16](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² È pur vero che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Pertanto, anche se chiara, precisa ed incondizionata, una disposizione di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai privati non può essere applicata in quanto tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra privati (come la controversia tra il sig. Shimizu e la Max-Planck-Gesellschaft). Tuttavia, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite è sancito non solo in una direttiva, ma anche, quale diritto fondamentale, nella Carta. Tale diritto fondamentale implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. Disposizioni nazionali contrarie devono, all'occorrenza, essere disapplicate.